

## Licenziamento e trasferimento d'azienda.

**Se è vero che il trasferimento d'azienda di per sé non possa essere causa di risoluzione del rapporto, il dipendente può tuttavia essere licenziato per giustificato motivo in concomitanza del trasferimento d'azienda.**

**Infatti, l'articolo 2112 quarto comma del codice civile come modificato dalla legge n.428/1990 dispone che il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa del licenziamento, ma l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale.**

### **Cassazione - Sezione lavoro - sentenza - 11 giugno 2008, n. 15495**

10. Il giudicante ha rilevato che con la sentenza del primo giudice "è stato ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo del licenziamento"; ed ha aggiunto che l'appellante non aveva "contestato espressamente e compiutamente la sussistenza di tale giustificato motivo oggettivo, costituito dalla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e dalla conseguente cessazione dell'attività della BANCA cedente". La ricorrente principale non censura questa ragione; e si limita ad osservare che ella "non poteva contestare il dato di fatto della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e della conseguente mancanza di attività, perché si trattava di circostanze certe". La ragione posta alla base della decisione esclude (come afferma la sentenza impugnata) la rilevanza della questione attinente alla sussistenza ed alla natura dell'atto formato dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ... omissis ... S.c.r.l. e del conseguente passaggio di alcuni beni alla BANCA DEL S. S.p.a. (nell'assunta - controricorso con ricorso incidentale, p. 4 - cessazione di ogni altro rapporto di lavoro). Per questo motivo, la censura precedentemente esposta sub "6" è infondata.

11. Come affermato da questa Corte, "in tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 quarto comma cod. civ., come modificato dalla Legge 29 dicembre 1990 n. 428, nel disporre che il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale" (Cass. 19 gennaio 2004 n. 741). Le censure precedentemente riportate sub "1.a.", "1.b.", "2.a." sono infondate. 12. Il potere di licenziamento, che il datore conserva per l'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, ha fondamento non nel trasferimento d'azienda, bensì nella generale (preesistente) normativa; e fondamento è anche il giustificato motivo oggettivo. A ragione del suo stesso fondamento, questa oggettività può tuttavia avere giustificazione solo nello spazio della struttura aziendale. autonomamente considerata; non nella connessione con il trasferimento (come finalità di agevolare il trasferimento stesso). Anche la Corte di Giustizia (12 marzo 1998 n. C - 319/94) afferma che l'art. 4 della Direttiva CEE 77/187 garantisce la tutela dei lavoratori nei confronti del licenziamento giustificato unicamente dal trasferimento. In ordine a questo particolare problema, la diversa affermazione della sentenza impugnata (peraltro formulata solo ad abundantiam), diffusamente censurata dalla ricorrente principale, in applicazione art. 384 quarto comma cod. proc. civ. deve essere corretta. Nel caso in esame, tuttavia, per la ritenuta e non censurata connessione causale fra "revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e conseguente cessazione dell'attività della BANCA cedente", la censura precedentemente riportata sub "1.c.", "1.d.", "1.e.", "2.d." indipendentemente dalla sua pur limitata non autosufficienza e dalla sua pur limitata inconferenza (l'assunta condizione della preventiva risoluzione dei rapporti di lavoro in atto non esclude che la risoluzione - ed in particolare quella in controversia - sia stata effettuata per autonoma causa) e dalla sua

interna contraddittorietà (fra quanto riportato sub "1.d." e quanto riportato sub "1.e.", assunto, questo, che. fondato su fatto nuovo, è di per sé inammissibile), è infondata.

13. La dichiarazione di volontà espressa con l'atto unilaterale di recesso produce il suo effetto con la (legale) conoscenza da parte del destinatario; ed è a questo momento che è necessario riferirsi per valutare l'atto (Cass. 1° settembre 2006 n. 18911; Cass. 11 luglio 2006 n. 15678). Né ciò muta per il decorso del periodo di preavviso. Ed invero, il preavviso non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 21 maggio 2007 n. 11740; essendo coerente con l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 cod. civ., si condivide questa interpretazione, e non la meno convincente formulata da pregressa giurisprudenza, per cui e plurimis Cass. 26 luglio 2002 n. 1118). Ciò è a dirsi anche nell'ipotesi di licenziamento intimato prima della cessione dell'azienda. Né diversamente è a dirsi ove, nel corso della malattia, il dipendente sia licenziato, e, dopo la guarigione, percepisca dal cedente le mensilità del periodo di preavviso. In questa ipotesi, il licenziamento, che sia intrinsecamente valido, non può perdere efficacia per lo stato di malattia e per il successivo decorso del periodo di preavviso; né, per l'intervenuto licenziamento (con il pagamento - da parte del cedente - delle mensilità del preavviso), è ipotizzabile il trasferimento d'un (pur residuo e pur meramente obbligatorio) rapporto al cessionario.

Nel caso in esame, come osservato dalla sentenza impugnata, il licenziamento deve essere valutato al tempo della sua intimazione (21 marzo 1997), quando la cessione (9 aprile 1997) non era stata ancora attuata (per esigenza di completezza è da aggiungere che il pagamento - da parte della cedente — delle mensilità corrispondenti al periodo di preavviso - cessato il 13 ottobre 1997 - conferma la protrazione d'un rapporto (pur meramente obbligatorio) con la cedente (e non con il cessionario). Le censure precedentemente riportate sub "2.b", "2.c.", "3." sono pertanto infondate.

14. Il principio costituzionale dell'eguaglianza (art. 3 Cost.) preclude al legislatore di disporre differenze di disciplina contrarie a norme costituzionali ovvero fondate su criteri irragionevoli od iniqui.

La dimensione dell'impresa è elemento che giustifica, anche normativamente (art. 35 primo comma Legge 20 maggio 1970 n. 300) la differenziazione della disciplina. La censura precedentemente indicata sub "4.", "5." è pertanto infondata.

15. Il ricorso principale deve essere respinto. Questa reiezione esclude la necessità di esaminare il ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

**La Corte riunisce i ricorsi; respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 36,00 oltre ad EURO 1.500,00 per onorario, ed oltre alle spese generali e ad IVA e CPA, in favore di ciascuna delle resistenti.**

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.4